

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2454/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1997

recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (<sup>1</sup>), in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

sentito l'Istituto monetario europeo,

considerando che, in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95 ogni Stato membro è tenuto a produrre un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997;

considerando che il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione (<sup>2</sup>) istituisce misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95;

considerando che, per garantire la comparabilità degli IPCA a preservare l'affidabilità e la pertinenza dei medesimi, come indicato all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95, sono necessarie ulteriori misure di applicazione; che tali misure di applicazione devono essere adottate tenendo nella massima considerazione il rapporto costo/efficacia, come indicato all'articolo 13 del suddetto regolamento;

considerando che secondo l'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 le ponderazioni degli IPCA devono essere aggiornate con frequenza tale da soddisfare i requisiti di comparabilità, senza che ciò comporti l'obbligo di effettuare indagini sui bilanci familiari con frequenza superiore a quella quinquennale, salvo per gli Stati membri per i quali si constata che i cambiamenti nelle abitudini di consumo sono tali da rendere necessarie indagini più frequenti; che gli IPC (indici dei prezzi al consumo) da cui derivano le ponderazioni degli IPCA sono aggiornati con frequenze diverse, cosicché gli IPCA che ne risultano possono non rispondere ai requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento; che, per stabilire quali ponderazioni dovrebbero essere aggiornate al fine di garantire la comparabilità si deve ricorrere ad una misura operativa di non comparabilità;

considerando che secondo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2494/95 gli IPCA devono essere indici di prezzo del tipo Laspeyres; che quando i prezzi relativi di vari

beni e servizi cambiano, i modelli di spesa dei consumatori possono cambiare al punto che diventa necessario aggiornare le ponderazioni dei gruppi di spesa corrispondenti, e in particolare le relative quantità, al fine di garantirne la pertinenza;

considerando che, in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1749/96 l'IPCA è elaborato per includere le variazioni di prezzo di un bene o servizio recentemente significativo;

considerando che il presente regolamento non comporta l'obbligo, per gli Stati membri, di effettuare nuove indagini statistiche;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire che gli IPCA siano elaborati utilizzando ponderazioni sufficientemente affidabili e pertinenti ai fini della comparazione a livello internazionale.

### Articolo 2

#### Definizione

Ai fini del presente regolamento, si intende per «periodo di riferimento per la ponderazione» dell'IPCA il periodo di dodici mesi di consumo o spesa in base al quale si stimano le ponderazioni per l'elaborazione dell'indice IPCA più recente. Per «sottoindici» vale la definizione di cui al regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (<sup>3</sup>).

### Articolo 3

#### Norme minime per le ponderazioni

1. Gli Stati membri elaborano ogni mese gli IPCA utilizzando ponderazioni che riflettono i modelli di spesa dei consumatori in un apposito periodo di riferimento che termini non oltre sette anni prima del dicembre precedente.

(<sup>1</sup>) GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 229 del 10. 9. 1996, pag. 3.

(<sup>3</sup>) GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 8.